



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 34/16/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
GARGIULO / SKY ITALIA S.R.L.
(GU14 n. 718/15)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 marzo 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del Sig. Gargiulo, del 13 maggio 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato l'addebito sul proprio conto corrente, da parte dell'operatore Sky Italia S.r.l., di alcune fatture riferite ad un contratto di cui non era il titolare.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. il Sig. Gargiulo, titolare del contratto codice cliente n. 1931617, ha riscontrato l'addebito sul proprio conto corrente di alcune fatture riferite al contratto codice cliente n. 2317608 di cui non è mai stato titolare;

b. a seguito del reclamo che inoltrava in merito al Servizio Clienti dell'operatore, apprendeva che tale disagio *“era imputabile allo stesso operatore telefonico”*.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

i. la restituzione di tutti gli importi addebitati arbitrariamente sul suo conto corrente;

ii. il pagamento degli indennizzi di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS;

iii. la corresponsione dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo;

iv. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società Sky Italia S.r.l., nelle memorie prodotte, ha rappresentato che il contratto codice cliente n. 2317608 era intestato alla Sig.ra Parlato, moglie del Sig. Gargiulo. La stessa, in relazione alle modalità di pagamento dei canoni imputabili al citato contratto, ha fornito le coordinate bancarie del conto corrente che è risultato intestato al Sig. Gargiulo. Il gestore ha altresì evidenziato che l'utente, *“a differenza di quanto dallo stesso sostenuto”*, non ha mai contattato la società per contestare o chiedere chiarimenti in ordine agli addebiti dedotti in controversia; inoltre tutte le richieste di pagamento inoltrate a nome della Sig.ra Parlato sul conto corrente indicato sono sempre state autorizzate dall'Istituto di credito, pertanto sono sempre andate a buon fine. In relazione a tanto l'operatore declina ogni responsabilità in ordine ai fatti dedotti in controversia.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta, come di seguito precisato.

In relazione ai fatti dedotti in controversia, si rileva che alcuna responsabilità si rinviene il capo all'operatore Sky Italia S.r.l. che, incontestatamente, ha dato regolare esecuzione alle obbligazioni contrattuali attinenti alla fornitura del servizio, in conformità alla volontà delle parti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In particolare, atteso che per quanto attiene al contratto codice cliente n. 1931617 l'istante nulla lamenta in questa sede, in riferimento al contratto codice cliente n. 2317608 si osserva che l'operatore si è limitato ed eseguire le disposizioni ricevute dal cliente che, del resto, non ha mai disconosciuto di averle impartite. Se tuttavia il cliente ha disposto in assenza di legittimazione, per di più a danno di un terzo (intestatario del conto corrente), non è circostanza imputabile all'operatore, tantomeno può essere sottoposta alla competenza dell'Autorità alla luce dell'articolo 2 del *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*.

Per quanto sopra esposto non si rileva alcuna responsabilità ascrivibile alla società Sky Italia s.r.l. in ordine alla lamentela dell'istante, pertanto l'istanza di parte non può essere accolta.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità rigetta l'istanza del Sig. Gargiulo nei confronti della società Sky Italia s.r.l. per le motivazioni espresse in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci